

### La figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

*La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi, ai compiti assegnati e ai requisiti di formazione. Quali sono le differenze con il preposto aziendale?*

Roma, 13 Gen ? Se, come ha ricordato a PuntoSicuro il docente di Diritto del lavoro Paolo Pascucci, "la parola del legislatore può cancellare intere biblioteche", è evidente quanto sia importante che le definizioni e le terminologie, utilizzate dal nostro Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, siano chiare e inequivocabili.

E infatti benché il D.Lgs. 81/2008 contenga un grande numero di definizioni, continuano tuttavia a persistere alcuni dubbi riguardo ai termini utilizzati, specialmente quando uno stesso termine è ripreso in parti differenti del Testo Unico e con funzionalità diverse.

È il caso, ad esempio, di un termine relativo ad una delle funzioni più rilevanti nella gestione e tutela della salute e sicurezza, il "preposto".

La figura del "preposto aziendale", incaricato dal datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito della organizzazione generale di una azienda, corrisponde al "preposto pontista" la cui presenza è richiesta dalla normativa nell'ambito delle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi? Che differenza c'è tra la formazione del normale preposto e la formazione del preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi? Quando è necessario nominare il preposto? La funzione del "preposto pontista" può essere svolta anche dal datore di lavoro?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>

### Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015

A tutte queste domande risponde il recente **Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015** che ha, infatti, per oggetto la "**risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)**".

L'interpello è stato elaborato in risposta a un'istanza di interpello dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) inviata alla **Commissione Interpelli**, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/2008, per conoscere il parere della Commissione in merito '*alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico*'...

Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune **premesse normative**.

Ad esempio ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la '*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*'.  
E l'art. 19 del Testo Unico riporta nel dettaglio gli obblighi del preposto

Inoltre si ricorda che l'**art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008** (Titolo IV ? Cantieri temporanei e mobili; Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota; Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisorie) stabilisce che '*il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta*

*sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S. , ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste'.*

## Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi

Fatte queste doverose premesse, la Commissione fornisce alcune indicazioni sulle figura del cosiddetto " preposto pontista".

Innanzitutto si sottolinea che normalmente l'individuazione della figura del preposto - ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008 ? "non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorché non può personalmente sovrintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite". E lo stesso preposto è destinatario *ope legis* ("per effetto di legge") dello "svolgimento delle funzioni esplicitate nell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008".

Tuttavia se la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti ? sempre ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. e) del Testo Unico - è "strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui **il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori** che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione".

E, per rispondere a quanto richiesto dall'ANCE riguardo alla formazione, la Commissione Interpelli segnala che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi "deve partecipare, **oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008**" (Allegato XXI: Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota), "**anche al corso di formazione previsto all'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008**" (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

L'interpello pone poi in evidenza che il D.Lgs. 81/2008 "prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di **altre attività ritenute pericolose** quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149. co. 2. d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008)".

E conclude che per tali figure non è prevista invece dal decreto "alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 37, comma 7 del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 16/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 al quesito dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili ? Prot. 37/0022881/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)